

Che inoltre debbano istituirsi Commissioni permanenti per l'esame e la prima trattazione di materie determinate;

E che debbansi finalmente eleggere, secondo i casi, Commissioni speciali.

Con questi principii, fu compilato il progetto di regolamento, che venne ieri distribuito: non si tenne conto della proposta di alcuno, che lo studio preliminare degli argomenti potesse talvolta farsi dall'Assemblea, costituita in Comitato o Commissione generale.

Si discusse egualmente a lungo sul modo di votazione, e se di regola generale il voto dei rappresentanti debba essere segreto o palese. Si convenne ad unanimità, meno uno, che debba essere segreto, quando trattasi di nomine; ma dodici, di diciotto membri della conferenza, ritenero che, di regola generale, il voto non debba essere palese. Nel senso della Commissione sette membri ritenero egualmente, che, di regola generale, il voto debba essere segreto, e due soltanto che debba essere palese. I motivi, che militano a favore dell'una e dell'altra opinione, sono così noti, e furono tante volte e in tante occasioni discussi, che abbiam creduto inutile di riferirli. Essi vi saranno posti sott'occhio dai vari oratori, nella trattazione che avrà luogo al vostro cospetto dell'importante argomento.

Siamo poi stati unanimi nell'ammettere una terza massima fondamentale, che, cioè, salvo il caso di urgenza, nessun progetto di legge possa essere votato definitivamente se non dopo tre deliberazioni, ad intervalli l'una dall'altra non minori di tre giorni.

Tutte le altre basi principali, tutti i particolari del Regolamento, avete potuto rilevarli dal progetto che vi fu distribuito, e non crediamo necessario di passarli in rassegna. Aggiungeremo solo che due fra i membri della Commissione desiderano vi sia fatta menzione delle loro dissidenti opinioni su tre articoli del Regolamento. Opinano, cioè, che alle quattro Commissioni permanenti dell'art. 23, sia aggiunta una Commissione politica; che le Commissioni permanenti (art. 21) possano estendere i loro studii e le loro discussioni su tutte le materie abbracciate dal loro nome, e abbiano quindi diritto d'iniziativa; e finalmente che nessun limite (art. 52) sia posto al numero delle volte, che un rappresentante può parlare sulla medesima quistione.

PROGETTO DI UN REGOLAMENTO INTERNO

PER L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLO STATO DI VENEZIA.

Capitolo I. — *Della presidenza dell'Assemblea.*

1. L'Assemblea ha un presidente, due vice-presidenti, quattro segretarii e due questori.

2. Il presidente ed i vicepresidenti sono nominati per un mese; ma possono essere rieletti. Ogni mese escono di carica due segretarii; per la prima volta li designa la sorte, per le altre l'azianità di nomina. Essi pure sono rieleggibili.

3. I questori sono eletti per tutta la durata della sessione.